

Causa C-137/09

Marc Michel Josemans

contro

Burgemeester van Maastricht

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Raad van State)

«Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione delle merci — Principio di non discriminazione — Provvedimento di un'autorità pubblica locale che riserva l'accesso ai coffeeshop ai residenti olandesi — Commercializzazione di droghe dette "leggere" — Commercializzazione di bevande analcoliche e di alimenti — Obiettivo diretto a contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato — Ordine pubblico — Tutela della sanità pubblica — Coerenza — Proporzionalità»

Conclusioni dell'avvocato generale Y. Bot, presentate il 15 luglio 2010 I - 13023

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010 I - 13054

Massime della sentenza

1. *Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione in base alla nazionalità — Cittadinanza dell'Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Libera circolazione delle merci — Libera prestazione dei servizi — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Stupefacenti che circolano illegalmente e rientranti nell'ambito di un divieto di importazione e di commercializzazione in tutti gli Stati membri — Commercializzazione*

tollerata a livello di repressione penale, nei coffeeshop, di stupefacenti qualificati come droghe «leggere» — Esclusione

(Artt. 12 CE, 18 CE, 29 CE e 49 CE)

2. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Regolamentazione comunale che esclude le persone non residenti da talune prestazioni di servizi*

(Art. 49 CE)

1. Nell'ambito della sua attività consistente nella commercializzazione, tollerata a livello di repressione penale, nei coffeeshop di stupefacenti non rientranti nel circuito rigorosamente sorvegliato dalle competenti autorità in vista dell'uso per scopi medici o scientifici, un gestore di un siffatto coffeeshop non può avvalersi degli artt. 12 CE, 18 CE, 29 CE ovvero 49 CE per opporsi a una regolamentazione comunale che vieta l'ammissione di persone non residenti in tali locali.

Gli stupefacenti non presenti nel circuito rigorosamente sorvegliato dalle competenti autorità in vista dell'uso per scopi medici o scientifici rientrano infatti, per loro stessa natura, in un divieto di importazione e di commercializzazione in tutti gli Stati membri. La circostanza che taluni Stati membri qualifichino gli stupefacenti come droghe leggere non è idonea a

rimettere in discussione tale affermazione. Tra l'altro, un siffatto divieto non viene meno per il solo fatto che le autorità incaricate di applicarlo, tenendo conto in particolare delle disponibilità limitate di uomini e di mezzi, mettano in secondo piano la repressione di un determinato tipo di commercio di stupefacenti, poiché considerano più pericolosi altri tipi di commercio. Un tale comportamento non può affatto portare ad equiparare il traffico illecito di stupefacenti al circuito economico rigorosamente sorvegliato dalle autorità competenti nel campo medico e scientifico. Infatti, quest'ultimo traffico è effettivamente legalizzato, mentre il traffico illecito, anche se è tollerato, resta vietato.

Riguardo all'attività consistente nella commercializzazione di bevande analcoliche

e di alimenti in tali medesimi locali, gli artt. 49 CE e segg. possono essere utilemente invocati dal gestore. Difatti, la commercializzazione di bevande analcoliche e di alimenti nei coffeeshop costituisce un'attività di ristorazione, caratterizzata da un insieme di elementi e di atti nell'ambito dei quali i servizi predominano rispetto alla cessione del bene stesso.

(v. punti 41, 43, 49, 54, dispositivo 1)

2. L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che una regolamentazione comunale che vieta l'ammissione di persone non residenti ai coffeeshop rappresenta una limitazione alla libera prestazione dei servizi sancita dal Trattato CE, dal momento che detto divieto limita la fornitura dei servizi di ristorazione nei coffeshop che commercializzano certi stupefacenti qualificati come droghe «leggere». Tale limitazione è tuttavia giustificata dall'obiettivo di contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato.

Invero, la lotta al turismo della droga e il disturbo da esso provocato si collocano nel contesto della lotta alla droga. Essa si collega sia al mantenimento dell'ordine pubblico sia alla tutela della salute dei cittadini, e ciò a livello tanto degli Stati

membri quanto dell'Unione. Tenuto conto degli impegni assunti dall'Unione e dai suoi Stati membri, detti obiettivi rappresentano un legittimo interesse idoneo a giustificare, in linea di principio, una limitazione agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, ancorché derivanti da una libertà fondamentale quale la libera prestazione dei servizi.

Per quanto concerne la natura proporzionata di una siffatta limitazione, è innegabile che un divieto di ammissione dei non residenti ai coffeeshop costituisce un provvedimento idoneo a limitare in modo sostanziale il turismo della droga e, di conseguenza, a ridurre i problemi da esso causati. In tale contesto, non può essere dichiarato incoerente il fatto che uno Stato membro adotti provvedimenti adeguati per fronteggiare un afflusso notevole di residenti provenienti da altri Stati membri e desiderosi di fruire della commercializzazione, tollerata in tale Stato, di prodotti che, per loro stessa natura, rientrano in un divieto di messa in vendita in tutti gli Stati membri.

Riguardo la possibilità di adottare provvedimenti meno restrittivi della libera prestazione di servizi e, più in particolare, di consentire l'accesso ai coffeeshop ai non residenti, pur negando loro la vendita di cannabis, non è facile controllare e sorvegliare con precisione che tale prodotto non venga servito ai non residenti né venga da essi consumato. Inoltre, si potrebbe temere che un siffatto approccio favorisca il commercio illegale o la rivendita di cannabis da parte dei

residenti ai non residenti all'interno dei coffeeshop. Orbene, non si può negare agli Stati membri la possibilità di perseguire l'obiettivo diretto a contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato mediante l'introduzione di regole generali che siano facilmente gestite e controllate dalle autorità nazionali.

quale quello risultante dalla regolamentazione comunale di cui trattasi consentendo l'accesso ai coffeeshop ai non residenti pur negando loro la vendita di cannabis, una siffatta regolamentazione è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo diretto a contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato, e non eccede quanto necessario per conseguirlo.

Pertanto, in assenza di elementi tali da far presumere che l'obiettivo perseguito potrebbe essere garantito ad un livello

(v. punti 65, 66, 69, 75, 78, 80-84, dispositivo 2)